

**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 259:  
Recepimento delle Raccomandazioni della  
Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in  
materia degli amministratori delle societa'  
quotate. (11G0029)**

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 7 febbraio 2011) - **In vigore  
dal 22 febbraio 2011.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per  
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2009, e, in particolare,  
l'articolo 24;*

*Viste le raccomandazioni 2004/913/CE della Commissione, del 14  
dicembre 2004, e 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009,  
in materia di remunerazione degli amministratori di societa' quotate;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
riunione del 22 dicembre 2010;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  
Ministro dell'economia e delle finanze;*

**E m a n a**

**il seguente decreto legislativo:**

**Art. 1**

**Modifiche alla parte IV, titolo III, capo II,  
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

1. Dopo l'articolo 123-bis del testo unico delle disposizioni in  
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo  
24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Art. 123-ter (Relazione sulla remunerazione). - 1. Almeno ventuno  
giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364,  
secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis,  
secondo comma, del codice civile, le societa' con azioni quotate  
mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla  
remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e  
con le altre modalita' stabilite dalla CONSOB con regolamento.

2. La relazione sulla remunerazione e' articolata nelle due sezioni  
previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata dal consiglio di  
amministrazione. Nelle societa' che adottano il sistema dualistico la  
relazione e' approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta,  
limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del  
consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:

a) la politica della societa' in materia di remunerazione dei  
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e  
dei dirigenti con responsabilita' strategiche con riferimento almeno  
all'esercizio successivo;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale  
politica.

4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli  
organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in  
forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai  
sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilita' strategiche:

a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci

che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;

b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

7. La CONSOB con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e ISVAP per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.

8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La CONSOB può:

a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;

b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società'».

## **Art. 2**

### **Termini di presentazione della relazione sulle remunerazioni**

1. La relazione sulla remunerazione prevista dall'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1, è presentata all'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entra in vigore il regolamento previsto dai commi 7 e 8 dello stesso articolo 123-ter.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**